

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (758)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 457, 458
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze	458
LAI (DC), relatore alla Commissione	457, 458
POLLASTRELLI (PCI)	458

« Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) » (1225), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	455, 456, 457
BONAZZI (PCI)	456
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro	456
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione	455

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) » (1225), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vitale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VITALE ANTONIO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, concerne la soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS).

6ª COMMISSIONE

(53° RESOCONTO STEN. 3 febbraio 1982)

Il predetto ente fu istituito presso il Ministero del tesoro con regio decreto 17 maggio 1946, n. 388, con il compito di disciplinare il servizio relativo all'acquisto, alla produzione ed alla distribuzione, al minore prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria per i dipendenti e pensionati dello Stato.

Superato già da tempo dalla nuova realtà economica del Paese, l'ente, sopravvivendo alle sue stesse ragioni di esistenza, ha operato in seguito emettendo buoni scontabili presso la Banca nazionale del lavoro, fino al 1964, epoca in cui tale attività « finanziaria » fu dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, richiesto di un parere al riguardo. Il presente disegno di legge prevede la soppressione e la messa in liquidazione del Comitato con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè il passaggio del personale, assunto o che abbia prestato servizio ininterrotto con retribuzione a carico della gestione del Comitato da data anteriore al 1° luglio 1977, al Ministero del tesoro, nelle categorie non di ruolo.

La relativa spesa è valutata in lire 60 milioni all'anno.

Queste sono le linee del provvedimento che raccomando all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I . Non abbiamo obiezioni circa la proposta di soppressione del CIPS; anzi, riteniamo che poteva essere soppresso già da molto tempo.

Si tratta di un organismo che ha svolto una consistente attività in certi momenti: nella relazione si parla di 62.423 buoni nel 1964 e di 17.000 nel 1977 per un importo di 679 milioni di lire: nel 1964, quindi, aveva assunto dimensioni di una certa consistenza. Nel momento però in cui si decide la soppressione di tale ente, sarebbe opportuno, a mio avviso, avere un consuntivo dettagliato dell'attività del CIPS, non per prendere una decisione diversa dalla soppressione ma per esprimere un giudizio sull'attività di un Comitato interministeriale così singolare che

è sopravvissuto alle stesse ragioni che avevano determinato la sua istituzione nel 1945 e che riguardavano la produzione, l'acquisto e la distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria per i dipendenti ed i pensionati dello Stato. In seguito la funzione originaria si è modificata radicalmente con l'emissione di buoni-acquisto convertibili in denaro, facendo diventare questo organismo una specie di ente di credito, come ha ritenuto il Consiglio di Stato decretando in sostanza la sua estinzione. Chiederei, quindi, al Governo di fornire alla Commissione una relazione dettagliata sull'attività svolta dal CIPS.

P R E S I D E N T E . Devo informare la Commissione che dopo l'assegnazione del provvedimento alla Commissione sono pervenuti numerosi telegrammi da parte di dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato che intendono protestare per l'abolizione dell'ente, ribadendone l'utilità per il personale che ha ridotte disponibilità finanziarie. Il senatore Pala mi ha poi detto di avere avuto dei contatti con dipendenti dello Stato i quali avevano appunto evidenziato l'inopportunità della soppressione.

Si tratta, in ogni modo, di valutazioni provenienti da gruppi di persone; può darsi invece, considerando in una visione più generale questo problema, che sia opportuna la decisione proposta nel disegno di legge in esame.

V E N A N Z È T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non sono in possesso dei dati richiesti dal senatore Bonazzi; pertanto, non sono in grado di fornire le risposte ai quesiti sollevati. Vorrei far soltanto presente che il disegno di legge è stato presentato alla Camera nel luglio del 1980 e che è stato approvato nel mese di dicembre dello stesso anno. Se però il senatore Bonazzi insiste nella sua richiesta di ottenere la relazione prima di procedere all'approvazione del disegno di legge, me ne farò certamente carico.

B O N A Z Z I . La mia richiesta non impedisce l'approvazione del provvedimento in

questa seduta, se vi è un impegno da parte del Governo di fornire tali dati in un secondo tempo.

P R E S I D E N T E . Ritengo, onorevoli senatori, che un breve rinvio non comporti particolari problemi. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (758)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale ».

Prego il senatore Lai di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L A I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, com'è noto, il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante « Disciplina delle agevolazioni tributarie », stabilisce che « le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti ».

Nello stesso comma è stabilito poi che gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni (cioè il cosiddetto presalario universitario), sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si è in presenza di una casistica anomala e pertanto si tratta di ristrutturare le esenzioni di imposta stabilite dal quarto comma dell'articolo 34.

Nell'articolo 1 si propone di aggiungere, nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la seguente lettera: « g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

All'articolo 2 si stabilisce poi che il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 è sostituito dal seguente: « Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 medesimo ».

In pratica, si dà alla normativa una consequenzialità introducendo nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la lettera g) e sostituendo il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 3 propone un comma aggiuntivo all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il quale si stabilisce che coloro che corrispondono le somme di cui alla nuova lettera g) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, debbono operare all'atto del pagamento una ritenuta d'acconto del 10 per cento, da applicare sulla parte eccedente l'ammontare del reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto n. 597.

L'articolo 4 propone un nuovo quarto comma, sostitutivo di quello in vigore, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con il quale si stabilisce la esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito

6^a COMMISSIONE

(53° RESOCONTO STEN. 3 febbraio 1982)

delle persone fisiche degli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

L'articolo 5, infine, fissa l'effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1980. Io proporrei, però, di spostare la data al 1° gennaio 1981, in quanto le dichiarazioni dei redditi per il 1980 sono state già presentate, mentre quelle del 1981 saranno presentate nel 1982.

Concludo raccomandando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge, però desidera esprimere, al contempo, una certa perplessità. Infatti, scopo del provvedimento avrebbe dovuto essere anche quello di dirimere le precedenti diverse interpretazioni date sulla applicazione della vigente normativa tributaria. Questo mi era parso di dedurre anche dalla lettura della relazione governativa che precede il disegno di legge. Ora, l'articolo 5, avendo riguardo ai redditi percepiti dal 1° gennaio 1980, o dal 1° gennaio 1981 secondo quanto propone il relatore, non mi sembra che possa sanare le situazioni pregresse venutesi a determinare nei casi in cui l'Amministrazione ha dato interpretazioni diverse da quella che si ricava dal presente disegno di legge. Pertanto, ritengo che le norme che stiamo per approvare dovrebbero valere come interpretazione autentica od essere considerate come sanatoria delle difformità verificatesi in precedenza, altrimenti risolveremmo il problema per il futuro, ma non per il passato.

LAI, relatore alla Commissione. La futura legge dovrà essere considerata come interpretazione del legislatore per le controversie che riguardano l'applicazione della legislazione oggi in vigore e, in particolare, dell'attuale quarto comma dell'artico-

lo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in senso contrario, devo ritenere che tale punto di vista è condiviso dalla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio dell'assenso manifestato dalla Commissione al provvedimento in esame, per il quale sia il relatore che il senatore Pollastrelli hanno voluto evidenziare anche il carattere di interpretazione per quanto riguarda la sua applicazione. Le valutazioni date, pertanto, mi pare che rispondano alle esigenze poste.

Riguardo alla modifica proposta dal relatore all'articolo 5 ritengo che possa trovare accoglimento anche perchè eviterebbe una riapertura di termini che potrebbe provocare divergenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

È approvato.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

6^a COMMISSIONE

(53° RESOCONTO STEN. 3 febbraio 1982)

tembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle lettere *c*) e *d*) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera *a*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera *c*) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 medesimo ».

È approvato.

Art. 3.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto ».

È approvato.

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ».

È approvato.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1980.

Il relatore, senatore Lai, ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 1° gennaio 1980 » con le altre: « 1° gennaio 1981 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI